



BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Terza n. 39 Bis

venerdì, 29 settembre 2017

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze - Fax: 055 - 4384620

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

REGIONE TOSCANA

Direzione Attività Produttive

Settore Politiche Orizzontali di Sostegno alle Imprese

DECRETO 27 settembre 2017, n. 13894

certificato il 27-09-2017

Approvazione del bando "Microcredito per imprese toscane colpite da calamità naturali".

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

REGIONE TOSCANA

Direzione Attività Produttive

Settore Politiche Orizzontali di Sostegno alle Imprese

DECRETO 27 settembre 2017, n. 13894

certificato il 27-09-2017

Approvazione del bando “Microcredito per imprese toscane colpite da calamità naturali”.

IL DIRIGENTE

Vista la Legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 e ss.mm.ii. che disciplina gli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese ed introduce nuove modalità di attuazione degli interventi;

Visto il Reg. (UE) n. Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 1264 del 22 dicembre 2014 che ha previsto l'apertura di un fondo denominato “Microcredito per imprese toscane colpite da calamità naturali”;

Dato atto che la dotazione del Fondo costituito a seguito della la DGR 1264/2014 è allocato presso il gestore “Toscana Muove”, aggiudicatario, con DD 5725/2013, della gara per l'affidamento del “Servizio di gestione degli interventi regionali connessi a strumenti di ingegneria finanziaria” ed è pari attualmente a € 4.638.375,70;

Visto il relativo bando destinato alle imprese, come in ultimo approvato con decreto dirigenziale n. 2622 del 9 marzo 2017 che prevede la formazione di graduatorie trimestrali la cui prossima scadenza è il 30/09/2017;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1015 del del 25 settembre 2017 che, prendendo atto degli eventi calamitosi accaduti a Livorno nei giorni 9 e 10 settembre 2017, modifica alcuni indirizzi per la concessione di microcredito alle imprese colpite da calamità naturali;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 137 del 11/09/2017 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale ai sensi dell'art. 11 comma 2 lettera a) L.R. 67/03 per gli eventi calamitosi che si sono verificati nel territorio della provincia di Livorno nei giorni 9 e 10 settembre 2017, ed il successivo decreto

n. 138 del 12/09/2017 per lo stato di emergenza regionale nella provincia di Pisa;

Ritenuto pertanto di approvare un nuovo bando (allegato 1 al presente atto) “Microcredito per le imprese toscane colpite da calamità naturali” che disciplina le modalità di concessione di finanziamenti agevolati nella forma di microcredito alle imprese toscane che hanno subito danni nei comuni riconosciuti da provvedimenti della Giunta Regionale con apertura dei termini per la presentazione delle domande al 2 ottobre 2017;

Ritenuto, al fine di consentire l'erogazione del credito in tempi rapidi, di posticipare al momento successivo all'erogazione dell'aiuto i controlli relativi all'assenza di carichi pendenti in materia di sfruttamento del lavoro previsti dalla decisione della Giunta Regionale n. 4 del 25/10/2016 relativa all'obbligo di sospendere i contributi regionali alle imprese in caso di reati in materia di lavoro;

Precisato che il nuovo bando sostituisce quello attualmente in vigore e pertanto l'ultima graduatoria trimestrale che sarà approvata si riferirà alle domande presentate sino al 30/09/2017;

Richiamato quanto previsto dalla citata delibera 1015/2017 che stabilisce che il fondo di microcredito sia operativo a favore delle imprese extra-agricole e dei professionisti colpiti da evento calamitoso accaduto in Toscana per cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza regionale o nazionale, senza che - a seguito dello specifico evento - sia necessario adottare specifici atti per la relativa attivazione, fatta salva la chiusura dei termini di presentazione delle domande per esaurimento delle risorse;

Precisato che le spese di gestione di questa misura di aiuto, per l'anno in corso, sono ricomprese nell'impegno n. 4644 assunto sul capitolo 51643 del bilancio 2017;

Visto l'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato» e si avvalgono della medesima al fine di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione e/o erogazione degli aiuti;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2017 , n. 115

“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comm 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni” che detta le modalità attuative di tale norma;

DECRETA

1. Di approvare il bando “Microcredito per le imprese toscane colpite da calamità naturali” allegato 1 e relativo allegato A, parti integranti e sostanziali del presente atto, stabilendo che le domande possono essere presentate a partire dal 02 ottobre 2017 e fino ad esaurimento delle risorse tenendo conto della procedura a sportello;

2. Di chiudere il bando attualmente in vigore ed approvato con DD 2622 del 9/03/2017, prevedendo l’approvazione dell’ultima graduatoria trimestrale con riferimento alle domande presentate al 30/09/2017;

3. Di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il presente atto al RTI Toscana Muove quale soggetto gestore incaricato per gli adempimenti di competenza;

4. Di prevedere che il suddetto bando resti operativo a favore delle imprese extra-agricole e dei professionisti colpiti da evento calamitoso accaduto in Toscana per cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza regionale o nazionale, senza che - a seguito dello specifico evento - sia necessario adottare specifici atti per la relativa attivazione, fatta salva la chiusura dei termini di presentazione delle domande per esaurimento delle risorse.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Simonetta Baldi

SEGUONO ALLEGATI

ALLEGATO 1**MICROCREDITO PER LE IMPRESE TOSCANE COLPITE DA CALAMITA' NATURALI**

- 1. FINALITÀ E RISORSE**
 - 1.1 Finalità e obiettivi**
 - 1.2 Dotazione finanziaria**
 - 1.3 Soggetto gestore**

- 2. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ**
 - 2.1 Soggetti beneficiari**
 - 2.2 Requisiti di ammissibilità**

- 3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI**
 - 3.1 Spese ammissibili**
 - 3.2 Massimali di spesa e caratteristiche del finanziamento**
 - 3.3 Durata e termini di realizzazione del progetto**
 - 3.4 Intensità dell'agevolazione**
 - 3.5 Cumulo**

- 4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**
 - 4.1 Credenziali di accesso al sistema informativo**
 - 4.2 Presentazione della domanda**
 - 4.3 Documentazione obbligatoria a corredo della domanda**

- 5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA**
 - 5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento**
 - 5.2 Istruttoria di ammissibilità**
 - 5.3 Cause di inammissibilità**
 - 5.4 Criteri di priorità**
 - 5.5 Esiti istruttori**

- 6. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGRAMMI DI SPESA**
 - 6.1 Sottoscrizione del contratto**
 - 6.2 Obblighi del beneficiario**
 - 6.3 Modifiche dei programmi di spesa e variazioni**
 - 6.4 Disposizioni in tema di variazioni riguardanti il requisito di beneficiario e operazioni straordinarie d'impresa**
 - 6.5 Modifica del debitore (dopo il periodo di obbligo del mantenimento dell'operazione agevolata)**

- 7. EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE**
 - 7.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili**
 - 7.2 Modalità di erogazione del microcredito e rimborso**

- 8. CONTROLLI E REVOCHE**
 - 8.1 Controlli e ispezioni**

- 8.2 Rinuncia**
- 8.3 Revoca e recupero del finanziamento**
- 8.4 Rimborso forfettario a carico del beneficiario**

- 9. DISPOSIZIONI FINALI**
 - 9.1 Informativa e tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003**
 - 9.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti**
 - 9.3 Disposizioni finali**

- 10. RIFERIMENTI NORMATIVI**

Allegato A Schema di Contratto

1. FINALITÀ E RISORSE

1.1 Finalità e obiettivi

La Regione Toscana, con il presente bando intende realizzare quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1264 del 22 dicembre 2014, integrata e modificata dalla Delibera n. 1015 del 25 settembre 2017, che prevede l'apertura di un fondo denominato "Microcredito per imprese toscane colpite da calamità naturali".

L'obiettivo operativo è quello di favorire una rapida ripresa delle imprese danneggiate a seguito di calamità naturali avvenute nei Comuni della Toscana individuati con atti di Giunta Regionale. La domanda di aiuto deve riferirsi ad eventi avvenuti nei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda stessa.

L'agevolazione consiste nella concessione di un finanziamento agevolato a tasso zero da riferirsi sia a spese per gli investimenti che a spese per la liquidità.

Entrambe le finalità sono finanziate con le disponibilità del Fondo "Microcredito per imprese toscane colpite da calamità naturali", a sua volta originariamente costituito con parte delle disponibilità del Fondo Unico Rotativo per Prestiti – Linea 1.4 a2) o di altri fondi rotativi, allocate presso il Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (RTI) Toscana Muove, gestore delle misure di intervento regionale connesse a strumenti di ingegneria finanziaria e, in particolare, tra le disponibilità derivanti da rientri o dotazioni relativi alle tipologie di prestiti con origine diversa dalle risorse FESR (DOCUP 2000-2006 e POR Creo 2007-2013).

L'intervento è attuato ai sensi e del Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis".

Il presente bando è emanato ai sensi e secondo i principi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59", nonché della Legge Regionale 20 marzo 2000, n. 35 e ss.mm.ii "Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese" e nel rispetto degli indirizzi di cui alla citata Delibera di Giunta Regionale n. 1264/2014 integrata e modificata dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1015/2017.

La tipologia di procedimento adottata dal presente Bando, è quella valutativa secondo le modalità del procedimento a sportello, come disciplinata dall'art. 5 ter della L.R. n. 35/2000, nonché dall'art. 4 del D. Lgs. n. 123/1998.

La data iniziale per la presentazione delle domande è fissata al 02/10/2017.

1.2 Dotazione finanziaria

La dotazione originaria del Fondo di cui alla DGR 1264/2014 è pari a € 5.000.000,00; la dotazione alla data di approvazione del presente Bando è pari a € 4.638.375,70.

Tale dotazione potrà essere alimentata da eventuali ulteriori risorse regionali e/o nazionali.

Il responsabile dell'intervento comunica tempestivamente, con decreto dirigenziale da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT), l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili.

1.3 Soggetto gestore

L'attività istruttoria regionale di competenza del Settore Politiche Orizzontali di Sostegno alle imprese della Direzione Attività Produttive è svolta avvalendosi del Raggruppamento Temporaneo di Imprese "Toscana Muove" costituito tra Fidi Toscana S.p.A, capofila, Artigiancredito Toscano

s.c e Artigiancassa S.p.A, quale “soggetto gestore” individuato con apposito atto del Dirigente Responsabile del Settore stesso¹.

2. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

2.1 Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda le micro, piccole e medie imprese, ivi comprese, nonché i liberi professionisti in quanto equiparati alle imprese (delibera di G.R. n. 240/2017), aventi i seguenti requisiti:

- Regularmente iscritti alla CCIAA competente per territorio, nel caso dei professionisti, possedere Partita IVA rilasciata dall'Agenzia delle Entrate;
- Con sede legale/o operativa nei Comuni interessati dagli eventi calamitosi che abbiano subito danni a beni di proprietà, ovvero di terzi, destinati all'attività d'impresa e che abbiano consegnato all'Ente competente la scheda C “Ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive” messa a disposizione dalla Protezione Civile;
- Con sede legale e/o operativa in Toscana che al momento dell'evento calamitoso esercitavano la propria attività nei Comuni interessati e abbiano subito danni a beni di proprietà, ovvero di terzi, destinati all'attività d'impresa;
- La cui attività non risulti cessata al momento di presentazione della domanda;

Per liberi professionisti si intendono i lavoratori autonomi in possesso di partita IVA ed esercitanti attività economica volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale in analogia alla definizione di impresa.

Le imprese e i professionisti devono essere inoltre in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al successivo paragrafo 2.2, e devono esercitare un'attività economica identificata come prevalente nell'unità locale che realizza il progetto per cui si richiede il finanziamento, rientrante nelle seguenti sezioni della Classificazione delle attività economiche ATECO ISTAT 2007:

B – Estrazione di minerali da cave e miniere

C – Attività manifatturiere

D – Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

E – Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento

F – Costruzioni

G – Commercio all'ingrosso e al dettaglio, con esclusione delle seguenti categorie: 45.11.02, 45.19.02, 45.31.02, 45.40.12, 45.40.22 e del gruppo 46.1

H – Trasporto e magazzinaggio

I – Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

J – Servizi di informazione e comunicazione

M – Attività professionali, scientifiche e tecniche

N – Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese

P – Istruzione, limitatamente al gruppo 85.52

Q – Sanità e assistenza sociale, ad eccezione del gruppo 86.1

R – Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

S – Altre attività di servizi, limitatamente alla divisione 95 e 96.

Ciascun richiedente può presentare una sola domanda di aiuto in riferimento ad uno stesso evento calamitoso.

¹ D.D. n. 5725 del 20.12.2013

2.2 Requisiti di ammissibilità

Il richiedente deve possedere alla data di presentazione della domanda (ad eccezione del requisito di cui al punto 1 che dovrà risultare soddisfatto al momento dell'erogazione), tutti i seguenti requisiti di ammissibilità:

1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o essere in regola con la certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni e verificabile attraverso il DURC di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto (DURC)². Nei casi in cui non è previsto il rilascio del DURC on-line, tale regolarità è verificata d'ufficio attraverso specifica richiesta presso gli enti competenti;
2. possedere un redditività tale da permettere la restituzione del prestito, come da descrizione dei flussi di cassa previsionali, e di essere in regola con il rimborso di altri finanziamenti (Centrale Rischi – Banca d'Italia);
3. avere sede legale o unità locale destinatarie dell'intervento, nei Comuni nel territorio regionale con dimostrazione, tramite la scheda C "Ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive" sopra citata, di aver subito danni nello svolgimento della propria attività nei Comuni interessati dall'evento calamitoso. La predetta localizzazione deve risultare da visura camerale o dall'Agenzia delle Entrate;
4. essere regolarmente iscritto alla CCIAA territorialmente competente ed esercitare, in relazione alla sede legale o unità locale destinatarie dell'intervento, un'attività economica identificata come prevalente, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 di cui al paragrafo 2.1; per i liberi professionisti essere regolarmente iscritto al relativo albo/elenco/ordine o collegio professionale, ove obbligatorio per legge, e - in ogni caso - essere in possesso di partita IVA rilasciata da parte dell'Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell'attività, e di esercitare, in relazione alla sede destinataria dell'intervento, un'attività economica identificata come prevalente rientrante nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 di cui al paragrafo 2.1;
5. non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
6. non essere "in difficoltà" ai sensi dell'art. 2 punto 18) del Reg. (UE) n. 651/2014;
7. non essere stato oggetto nei precedenti 3 anni alla data di presentazione della domanda di procedimenti di revoca totale o parziale (in caso di realizzazione parziale e difforme da quella autorizzata), nonché, in caso di aiuti rimborsabili, di procedimenti amministrativi di revoca del beneficio del termine per mancato rispetto del piano di rientro (articolo 4 bis comma 8 bis della L.R. 35/2000);
8. possedere la capacità di contrarre ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva³ o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; non essere stato oggetto di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi, intervenuti nell'ultimo biennio, alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche⁴, secondo quanto risultante

² Cfr. art. 13 bis, comma 5 D.L. n. 52/2012. DM 13 marzo 2013, DM 14 gennaio 2014 e D.M. 30 gennaio 2015.

³ Art.9, comma 2, lettera c), D.Lgs 08/06/2001 n.231

⁴ Art. 14 D.Lgs. n. 81/2008.

dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici; detto requisito deve esistere in capo al soggetto richiedente (società) ed al legale rappresentante;

9. non aver riportato (legale rappresentante) nei 10 anni precedenti alla data di pubblicazione del bando (secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti):
 - a) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile;
 - b) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (anche se hanno beneficiato della non menzione) o illeciti da cui sia derivato un provvedimento per violazioni gravi definitivamente accertate in materia: di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, di omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, di salute e sicurezza del lavoro, ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche;
 - c) condanna per ogni altro reato da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale.

Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate e i provvedimenti per violazioni gravi definitivamente accertati di cui alle lettere a), b) e c). In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione, la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione;
10. rispettare le norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso⁵;
11. essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti, ex art. 107 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea⁶;
12. possedere la dimensione di micro piccola o media impresa ai sensi del Reg. 651/2014;
13. possedere i requisiti come definiti al paragrafo 2.1;
14. non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17, comma 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, ed a tal proposito dovranno comunicare alla Regione la composizione della compagine societaria e fornire ogni altra informazione ritenuta necessaria dall'Amministrazione;

Il possesso dei requisiti di cui ai punti da 3) a 14) è attestato dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, compilando le apposite dichiarazioni previste nel modulo di domanda di cui all'art.4 .

Resta inteso che il progetto deve essere interamente realizzato nelle unità locali o sedi che hanno subito danni a seguito degli eventi calamitosi e risultanti dalla scheda C "Ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive", attestato dai documenti di spesa presentati in sede di rendicontazione unitamente alla perizia, di cui al successivo paragrafo 7.1.

⁵L.R. n.35/2000, art. 9-bis

⁶D.P.C.M. 23-05-2007, in attuazione dell'art. 1, comma 1223, della Legge finanziaria 2007; Cfr Allegato D. e sito <http://www.politicheeuropee.it/attivita/17327/recupero-aiuti-illegali>

Nel caso in cui il richiedente risulti iscritto nell'elenco delle "Imprese con rating di legalità" ex D.M. 20 febbraio 2014 n. 57 (GURI 7 aprile 2014, n. 8) non è richiesta la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 8), 9) e 10).

3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

3.1 Spese ammissibili

Sono ammesse tutte le spese connesse alla rimozione degli effetti derivanti dagli eventi calamitosi, attraverso il ripristino delle condizioni dell'operatività pregressa e riconducibili alle seguenti categorie:

a) per investimenti:

1. macchinari, attrezzature, ivi compresi gli automezzi, e arredi (anche usati);
2. opere murarie ed assimilate comprese quelle per l'adeguamento funzionale dell'immobile per la ristrutturazione dei locali, nel limite del 50% del totale delle spese ammesse;
3. investimenti atti a consentire che l'impresa operi nel rispetto di tutte le norme di sicurezza dei luoghi di lavoro, dell'ambiente e del consumatore.

Gli investimenti devono essere funzionalmente collegati all'attività economica ammissibile e regolarmente iscritti in bilancio.

È ammissibile anche l'acquisto di materiale usato se sono soddisfatte le tre seguenti condizioni:

- il venditore rilasci una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non abbia beneficiato di un contributo pubblico;
- il prezzo del materiale usato non sia superiore al suo valore di mercato e sia inferiore al costo di materiale simile nuovo, attestata da un perito tecnico;
- le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito siano adeguate alle esigenze dell'operazione e siano conformi alle norme e agli standard pertinenti, attestata da un perito tecnico.

b) per liquidità

1. scorte di materie prime, semilavorati e/o prodotti finiti⁷;
2. sospensione dell'attività;
3. spese generali (es. utenze, affitto, stipendi, spese tecniche, spese per rimozione e smaltimento dei detriti e del fango);
4. costo della perizia per la quantificazione dei danni di cui al successivo punto 7.1., e comunque nel limite massimo di **€ 3.000**

Sono esclusi:

- le spese per l'acquisto di attivi materiali, attivi immateriali e consulenze di proprietà di, o prestate da, amministratori o soci dell'impresa richiedente l'agevolazione o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi e parenti entro il secondo grado. Se, invece, gli attivi materiali, immateriali e le consulenze sono di proprietà di, o prestate da, società nella cui compagine siano presenti amministratori o soci dell'impresa beneficiaria o i loro coniugi o parenti entro il secondo grado le spese sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci. La rilevazione della sussistenza di

⁷Sono comprese in questa voce i prodotti semilavorati, i prodotti finiti e le scorte di proprietà anche di imprese terze, presenti al momento dell'alluvione, oggetto di lavorazione e/o di deposito da parte dell'impresa danneggiata, come dovrà risultare da idonea documentazione (contratti, lettere di incarico ecc.) da presentare in sede di rendicontazione.

- queste condizioni si effettua a partire dai 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda;
- per il solo settore del trasporto merci su strada e del trasporto aereo, le spese relative a mezzi di trasporto di persone e merci;
 - gli investimenti realizzati tramite locazione finanziaria e acquisto con patto di riservato dominio a norma dell'art. 1523 del Codice Civile;
 - lavori in economia, fatta eccezione per il materiale acquistato per la realizzazione di tali lavori, come risultante da idonea documentazione di spesa;
 - l'acquisizione di azioni o quote di un'impresa;
 - gli interessi passivi;
 - i beni acquistati a fini dimostrativi;
 - imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario. Nel caso in cui un Beneficiario operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA sulle attività che realizza nell'ambito del Progetto (indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata), i costi che gli competono vanno indicati al netto dell'IVA; diversamente, se l'IVA non è recuperabile, i costi devono essere indicati comprensivi dell'IVA. Pertanto, l'IVA pagata recuperabile non è ammissibile. Ogni altro tributo o onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei fondi strutturali è ammissibile, nel limite in cui non possa essere recuperato dal Beneficiario;
 - gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari, le ammende e le penali.
 - le spese sostenute mediante forme di pagamento di cui non può essere dimostrata la tracciabilità,

I beni non devono essere alienati, ceduti o distratti nei tre anni successivi alla data di approvazione della rendicontazione finale dell'investimento con decreto della Regione Toscana.

Le spese ammissibili non possono superare il valore del danno dichiarato dal beneficiario e risultanti nella perizia redatta da professionisti abilitati, ovvero da pubblici dipendenti iscritti ai relativi ordini o collegi, di cui al paragrafo 7.1.

Il finanziamento concesso è di importo pari o inferiore al danno dichiarato, al netto di tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni nell'ambito di polizze assicurative o di altri contributi pubblici.

Il tetto massimo del finanziamento concedibile comunque non può superare Euro 20.000,00, anche se dalla scheda C e/o nella perizia asseverata risultassero danni superiori.

SI PRECISA CHE LE SPESE AMMISSIBILI AI SENSI DEL PRESENTE BANDO COMPREDONO ANCHE VOCI DI SPESA NON QUANTIFICATE NELLA SCHEDA C (ES. SPESE GENERALI). GLI IMPORTI INDICATI NELLA SCHEDA C COSTITUISCONO IL RIFERIMENTO PER LE SOLE VOCI IVI QUANTIFICATE. NEL CASO DI SPESE DIVERSE, AI FINI DEL FINANZIAMENTO E DELLA RENDICONTAZIONE, FA FEDE QUANTO INDICATO NEL MODELLO DI DOMANDA DEL PRESENTE BANDO.

IL VALORE DEL DANNO CHE COSTITUISCE IL TETTO MASSIMO DEL FINANZIAMENTO CONCEDIBILE E' QUELLO CHE RISULTERA' DALLA PERIZIA PRESENTATA IN FASE DI RENDICONTAZIONE FINALE AI FINI DELL'EROGAZIONE DEL SALDO.

Per determinare il valore del danno si dettagliano i seguenti criteri:

Beni immobili

Ai fini della quantificazione del danno si fa riferimento al costo di ripristino, con il medesimo materiale e le stesse tecniche, delle porzioni di immobile danneggiate;

Impianti, macchinari e attrezzature

Il valore del danno è determinato:

1. in caso di distruzione o danno irreparabile, dal costo per il riacquisto di bene avente le stesse caratteristiche di quello andato distrutto;
2. in caso di danno riparabile, dal costo per il ripristino, nel limite massimo del valore del bene stesso al momento dell'evento;

Scorte

Ai fini della quantificazione del danno si fa riferimento al costo per il riacquisto delle scorte (materie prime) andate distrutte o danneggiate; ove le scorte siano costituite da semilavorati o prodotti finiti, il valore del danno è determinato con riferimento al costo del materiale necessario per la produzione della stessa quantità di prodotti finiti o semilavorati andati distrutti o danneggiati, senza considerare il margine operativo.

Sospensione dell'attività

Il contributo correlato alla durata della sospensione delle attività è quantificato in trecentosessantacinquesimi (365) sulla base dei redditi prodotti dall'impresa richiedente, risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata. Per reddito prodotto si intende: per le società di capitali, il reddito riportato alla riga RN 1 del quadro RN della dichiarazione dei redditi; per le società di persone, il reddito riportato alla riga RN 1 del quadro RN della dichiarazione dei redditi, nel caso di imprese in contabilità ordinaria; per le società di persone, il reddito riportato alla riga RN 2 del quadro RN della dichiarazione dei redditi, nel caso di imprese in contabilità semplificata; per le imprese individuali, il reddito riportato alla riga RN 1 del quadro RN della dichiarazione dei redditi, al netto dei redditi non d'impresa. Nel caso di imprese familiari il reddito di impresa è integrato dai redditi di partecipazione dei familiari (quadro RH).

Per la attività avviate nel corso dell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso, la domanda deve essere corredata da perizia asseverata redatta da professionista autorizzato alla certificazione tributaria ai sensi dell'art. 36 del Decreto legislativo 9/7/1997, n. 241; Ai fini del riconoscimento della sospensione dell'attività deve essere verificata una delle condizioni sotto indicate, documentate con atto del Comune:

- imprese nei cui confronti siano stati adottati provvedimenti di sgombero o di evacuazione.
- sospensione dell'attività per almeno 6 giorni lavorativi

3.2 Massimali di spesa e caratteristiche del finanziamento

L'agevolazione consiste nel finanziamento agevolato a tasso zero, non supportato da garanzie personali e reali concesso ai sensi del Regolamento UE 1407/2013 "*de minimis*".

L'importo del finanziamento va da un minimo di Euro 5.000,00 ad un massimo di Euro 20.000,00 per ogni singola domanda. Ogni impresa o titolare di partita IVA può presentare una sola domanda in riferimento ad uno stesso evento calamitoso.

La durata del finanziamento va da 36 a 120 mesi con un preammortamento di 24 mesi, e un preammortamento tecnico di massimo 30 giorni.

Nella fase del rimborso del finanziamento agevolato il beneficiario può presentare istanza di differimento/rimodulazione del piano di ammortamento, con le modalità stabilite nella Delibera di G.R. 1246 del 22/12/2014.

Il costo totale ammissibile del progetto presentato a valere sul presente bando non deve essere inferiore a euro 5.000,00.

La percentuale di copertura del costo ammissibile è del 100% della spesa ritenuta ammissibile con i seguenti limiti:

- opere murarie ed assimilate comprese quelle per l'adeguamento funzionale dell'immobile per la ristrutturazione dei locali, nel limite del 50% del totale delle spese ammesse;
- costo della perizia asseverata: massimo Euro 3.000,00

Il soggetto gestore tratterà i dati relativi al finanziamento nel rispetto degli adempimenti disposti dalle autorità ed organi di vigilanza del sistema bancario e finanziario con particolare riferimento agli obblighi di partecipazione al servizio di centralizzazione dei rischi (Centrale dei rischi – Banca d'Italia).

3.3 Durata e termini di realizzazione del progetto

Termine iniziale

Le spese ammesse sia per investimenti sia per liquidità possono essere state sostenute a partire dai 3 mesi antecedenti l'evento calamitoso.

Termine finale

Il progetto deve essere realizzato entro 12 mesi dalla firma del contratto di finanziamento.

Eventuali proroghe dei tempi di realizzazione possono essere richieste con istanza motivata una sola volta e per un massimo di 3 mesi al soggetto gestore. Le istanze di proroga, da presentarsi entro 30 giorni prima della scadenza del termine finale previsto per la realizzazione del progetto, verranno valutate dal soggetto gestore e accolte qualora siano riscontrabili eventi eccezionali e non prevedibili al momento della presentazione della domanda di aiuto. Una seconda proroga, per una durata massima di 3 mesi, su richiesta del beneficiario può essere concessa solo ed esclusivamente nei seguenti casi:

- a) impossibilità a presentare la rendicontazione finale di spesa per problemi di fornitura legati a procedure concorsuali o cessazione dell'attività del fornitore;
- b) cause di forza maggiore dovute ad eventi alluvionali e ad altre calamità naturali;
- c) problemi sul corretto funzionamento del bene oggetto dell'investimento con conseguente impossibilità di procedere al saldo fino alla corretta messa in opera dello stesso.

L'esito dell'istruttoria dell'istanza di proroga verrà comunicato al richiedente, entro 30 giorni, dal soggetto gestore.

Le date di inizio e fine del progetto sono riportate nel Contratto di cui al successivo paragrafo 6.1.

3.4 Intensità dell'agevolazione

I finanziamenti sono concessi nel rispetto del Reg. (UE) n. 1407/2013. Il valore nominale dell'aiuto concesso è pari al totale degli interessi gravanti su analoga operazione di finanziamento determinati al tasso di riferimento vigente alla data di ammissione del progetto. Nella determinazione del tasso di riferimento si terrà conto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione (2008/C 14/02) e dalla Comunicazione "Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno del finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica" (2009/C16/01) e s.m.i..

3.5 Cumulo

Gli aiuti sono concessi nel rispetto dell'articolo Reg. (UE) n 1407/2013.

In particolare gli aiuti concessi con il presente bando possono essere cumulati con altri aiuti di stato:

- sempre, se riguardano diversi costi ammissibili;
- in relazione agli stessi costi ammissibili – in tutto o in parte coincidenti – unicamente se tale cumulo non porta al superamento delle intensità di aiuto o dell'importo più elevato applicabili all'aiuto in questione in base al Reg. (UE) n. 651/2014, da altri regolamenti d'esenzione o da altre decisioni della Commissione Europea.

Gli aiuti non possono essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dal Reg. (UE) n. 651/2014.

La somma del sostegno pubblico complessivamente fornito tramite prestiti e/o altri contributi non può superare l'importo totale dei costi ammissibili.

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di aiuto deve essere inoltrata tramite il canale on-line accedendo al portale tramite il sito Internet <http://www.toscanamuove.it>, per via telematica, **a partire dalle ore 09,00 del 02/10/2017** fino ad esaurimento delle risorse definite al paragrafo 1.2.

Nelle more delle modifiche tecniche e della disponibilità operativa del portale per la compilazione online, la presentazione delle domande a valere su questo bando, potrà avvenire tramite PEC da inviare a MAIL@PEC.FIDITOSCANA.IT, compilando la modulistica scaricabile dal sito WWW.TOSCANAMUOVE.IT, compilata e sottoscritta digitalmente in tutte le sue parti a pena di inammissibilità.

Per le imprese colpite dall'alluvione avvenuta a Livorno il 9 e 10 Settembre 2017 è inoltre possibile consegnare la domanda cartacea, con firma olografa, presso lo sportello FIDI TOSCANA operativo presso l'Ufficio del Commissario per l'Emergenza Enrico Rossi, via Aristide Nardini Despotti Mospignotti, 31 Livorno.

In questi casi, per quanto non applicabili, non rilevano le disposizioni di cui ai paragrafi 4.1. e 4.2.

4.1 Credenziali di accesso al sistema informativo

Per accedere al servizio messo a disposizione da Toscana Muove gli interessati chiedono l'assegnazione di un account all'indirizzo www.toscanamuove.it.

Ai fini dell'ottenimento delle credenziali di accesso è necessario accedere all'area "Registrazione" e compilare la schermata inserendo i dati anagrafici relativi al legale rappresentante (o ad una persona delegata con apposita procura, anche in forma di scrittura privata, a sottoscrivere la domanda d'aiuto) e un indirizzo mail che verrà utilizzato per l'invio delle credenziali di accesso per l'area riservata.

4.2 Presentazione della domanda

Le credenziali di accesso ottenute mediante la procedura descritta al punto 4.1 consentono il login all'interno dell'area "Accesso Utenti Registrati" per l'inserimento della domanda di aiuto.

Al termine della corretta compilazione delle maschere e in caso di verifica positiva il sistema genera la domanda comprensiva degli allegati e contenente le informazioni inserite in piattaforma e le dichiarazioni/schede presenti on-line.

La domanda di aiuto è il documento in formato pdf generato in automatico dal sistema informatico di Toscana Muove al momento di chiusura della compilazione, comprensivo di tutte le dichiarazioni/schede presenti on line, e completo di tutti i documenti obbligatori descritti al successivo paragrafo 4.3, nonché di tutti gli eventuali ulteriori documenti che il soggetto richiedente intende allegare in sede di presentazione della domanda di aiuto, e protocollata all'interno del portale.

La firma digitale dovrà essere apposta utilizzando dispositivi conformi alle Regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali (per ogni informazione: <http://www.digitpa.gov.it/firme-elettroniche-certificatori>).

Le dichiarazioni all'interno della domanda sono rese nella forma dell'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 e con le responsabilità di cui agli art. 75 e 76 dello stesso.

La domanda generata dal sistema deve essere firmata digitalmente da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo.

La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo. Tale adempimento viene assolto mediante versamento a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione da inserire nell'apposito campo della scheda "Beneficiario" presente sul sistema.

Il richiedente deve compilare tutti i campi obbligatori richiesti dalla procedura informatica e inserire tramite upload tutta la documentazione accessoria richiesta.

Si specifica che la domanda di aiuto contiene al suo interno le dichiarazioni relative ai requisiti previsti al paragrafo 2.2, tutta la documentazione specificata al paragrafo 4.3.

Tutta la documentazione prevista deve essere inserita secondo le istruzioni contenute nel portale <http://www.toscanamuove.it> oppure allegata alla domanda via PEC.

Successivamente alla protocollazione della domanda il soggetto beneficiario potrà effettuare il download della scheda sintetica (ricevuta) contenente il numero di protocollo assegnato e la data e l'ora di effettivo inoltro della domanda stessa.

Non verrà istruita la domanda:

- che non risulti firmata digitalmente e protocollata⁸
- che sia redatta e /o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente bando
- priva della documentazione obbligatoria

La domanda dovrà essere redatta in lingua italiana.

4.3 Documentazione obbligatoria a corredo della domanda

A corredo della domanda di finanziamento occorre presentare, nei modi e nei termini previsti nel precedente paragrafo 4.2 la seguente documentazione reperita nella piattaforma on-line:

A) copia della scheda C "Ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive" presentata all'Ente competente per eventi accorsi non oltre i 24 mesi precedenti alla presentazione della domanda;

B) Scheda di sintesi del progetto e piano finanziario con relativi dati economici dello stesso, accompagnati da una relazione sintetica illustrativa del progetto con elenco delle spese da sostenere che contenga anche la descrizione dei flussi di cassa previsti che consentiranno la restituzione del prestito. Per le spese già sostenute copia delle fatture emesse;

C) Dichiarazione della dimensione aziendale;

D) Dichiarazione sugli aiuti incompatibili/illegali;

E) Dichiarazione ambientale;

F) Documentazione per la determinazione della redditività economica (cash flow):

Per tutte le imprese (tranne i liberi professionisti):

- conto economico preconsuntivo aggiornato a data non anteriore a quattro mesi dalla data di presentazione della domanda ove disponibile;
- conto economico previsionale relativo all'anno successivo all'esercizio in corso o post-programma

Per le sole società di capitali:

- con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, copia dell'ultimo bilancio approvato, comprensivo della nota integrativa e, ove esistente, della relazione sulla gestione e della relazione del collegio sindacale. Nel caso in cui tale documentazione sia disponibile tramite estrazione dal sistema camerale, non sarà necessario allegarla.;

Per le sole imprese in contabilità ordinaria non sottoposte all'obbligo di redazione del bilancio:

⁸Nel caso di domande presentate di persona, nel caso in cui non risulti firma olografa

- con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, copia dell'ultima dichiarazioni dei redditi e della situazione contabile sulla cui base è stata redatta la dichiarazione medesima;

Per le sole imprese in contabilità semplificata e liberi professionisti:

- con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, ultima due dichiarazioni dei redditi e della situazione contabile sulla cui base è stata redatta la dichiarazione medesima; copia del modello unico dei soci o del titolare dell'impresa;

G) Dichiarazione attestante il/i titolare/i effettivo/i, accompagnata da copia del documento di identità del/i medesimo/i, in corso di validità;

H) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante relativa a qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto durante i due esercizi precedenti e nell'esercizio finanziario in corso o altro aiuto di stato relativo alle stesse spese ammissibili;

I) Dichiarazione attestante l'ammontare del rimborso nel caso in cui i beni danneggiati dall'evento calamitoso siano coperti da polizza assicurativa.

L) Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali;

M) Dichiarazione carichi pendenti in materia di sfruttamento del lavoro (c.d. divieto di caporalato);

N) Dichiarazione di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17, comma 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e comunicazione alla Regione della composizione della compagine societaria e l'obbligo di fornire ogni altra informazione ritenuta necessaria".

O) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che attesti il regolare rimborso di eventuali finanziamenti in essere alla data dell'evento calamitoso.

P) Documentazione necessaria alla verifica dei requisiti di priorità di cui al punto 5.4;

Le domande di aiuto mancanti anche di un solo documento richiesto dal bando, (ad eccezione di quello previsto dalla lettera P) saranno considerate inammissibili, e non saranno istruite.

Qualora, dalla verifica della documentazione obbligatoria a corredo della domanda, il soggetto gestore rilevi dati mancanti o incompleti, potrà richiederli con le procedure di cui al paragrafo 5.2.

5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

La selezione delle richieste di agevolazione sarà fatta mediante la procedura valutativa secondo le modalità del procedimento a sportello.

L'attività istruttoria regionale è di competenza del Settore "Politiche orizzontali di sostegno alle imprese" della Direzione "Attività Produttive" ed è svolta avvalendosi del Raggruppamento Temporaneo di Imprese "Toscana Muove" di cui al paragrafo 1.3.

L'iter procedimentale delle domande si articola nelle seguenti fasi:

- istruttoria di ammissibilità (vd. paragrafo 5.2): verranno esaminate le cause di inammissibilità della domanda (vd. Paragrafo 5.3), vale a dire cause che impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di valutazione (vd. paragrafo 5.4)
- criteri di priorità (vd. paragrafo 5.4): progetti verificati ammissibili a seguito dell'istruttoria sopra menzionata verranno valutati ai fini dell'assegnazione delle eventuali priorità (vd. paragrafo 5.4)
- esiti istruttori (vd. paragrafo 5.5).

5.2. Istruttoria di ammissibilità

L'esame istruttorio di ammissibilità della domanda prende avvio dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

L'istruttoria di ammissibilità è diretta ad accertare:

- la corretta presentazione della domanda di aiuto secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente, all'interno dei paragrafi 4.1 e 4.2, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda e dei documenti elencati al paragrafo 4.3 del bando;
- la completezza della domanda e della documentazione allegata stabilita come obbligatoria;
- la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti da 2) a 6) e ai punti 12), 13) e 14) del paragrafo 2.2.
- Il requisito di cui al punto 1 del paragrafo 2.1 dovrà risultare regolare entro la data di erogazione dell'anticipo.

A tal fine saranno effettuate, a pena di inammissibilità al beneficio, verifiche d'ufficio con controllo puntuale dei requisiti di cui ai punti 1) e 2) del paragrafo 2.2, nonché controlli puntuali dei requisiti oggetto di autodichiarazione alla data di presentazione della domanda di cui ai punti 3), 4) 5), 6) 12) e 13) e 14) del medesimo paragrafo;

- la valutazione di ammissibilità delle spese, la congruità e la pertinenza delle stesse;

Il requisito del possesso di una redditività economica tale da permettere la restituzione del prestito di cui al punto 2) del paragrafo 2.2. è inteso come possesso di un flusso di cassa previsionale pari alla somma delle rate di rimborso annuali previste e viene verificato a seguito della redazione di cui al paragrafo 4.3 lettera B).

Nel caso in cui in fase di istruttoria di ammissibilità emergesse l'esigenza di richiedere integrazioni riguardanti alla documentazione relativa al progetto, il termine per l'invio delle integrazioni richieste dal responsabile del procedimento è fissato in 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta delle stesse. La richiesta di integrazione potrà riguardare esclusivamente specifiche relative

al contenuto di documenti presentati, nei casi in cui l'Amministrazione regionale, tramite il soggetto gestore, lo riterrà necessario.

In questo caso, i termini si intendono sospesi e per un periodo non superiore a trenta giorni.

Non potranno in nessun caso essere richiesti ad integrazione documenti previsti dal paragrafo 4.3 come obbligatori e non presentati.

5.3 Cause di inammissibilità

Costituiscono cause di non ammissione al beneficio:

- la mancata presentazione e/o invio della domanda di aiuto secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente, dai paragrafi 4.1 e 4.2;
- la mancata sottoscrizione della domanda e delle autodichiarazioni richieste dal bando elencate al paragrafo 4.3;
- il mancato invio della documentazione obbligatoria a corredo della domanda di cui al paragrafo 4.3;
- l'assenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti da 1) a 6) e 13), 14) e 15) di cui al paragrafo 2.2;
- l'incompletezza e le irregolarità non sanabili dalla sola documentazione tecnica relativa alla domanda presentata;
- l'esito negativo dell'istruttoria di ammissibilità di cui al paragrafo 5.2.

Le cause di inammissibilità costituiscono motivo di improcedibilità e impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di attribuzione di priorità.

5.4 Criteri di priorità

Le risorse disponibili sono assegnate ai beneficiari in base all'ordine cronologico di ammissione all'agevolazione nei limiti della disponibilità dei fondi. Eventuali progetti dichiarati ammissibili ma non finanziati per carenza di risorse andranno a costituire la graduatoria delle domande ammesse ma non finanziate ordinate cronologicamente. A parità di data di presentazione della domanda, sarà data priorità a:

1. Imprese ubicate nelle aree di crisi di cui alla ricognizione della decisione di G.R. n. 19/2017;
2. domande contenenti anche il fermo attività;
3. domande con la minore incidenza percentuale fra il finanziamento richiesto e il danno dichiarato.

In caso di sopravvenute risorse disponibili la Regione Toscana si riserva di mantenere la validità delle graduatorie e di provvedere allo scorrimento delle domande ammesse ma non finanziate.

5.5 Esiti istruttori

L'attività istruttoria si conclude entro **10** giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione, fatto salvo l'eventuale periodo di sospensione per integrazioni come previsto al punto 5.2.

La comunicazione al soggetto richiedente della concessione o non ammissibilità all'agevolazione dovrà essere inviata, dal soggetto gestore, in nome e per conto della Regione Toscana, tramite il

portale <http://www.toscanamuove.it> o via PEC, entro 5 giorni lavorativi dalla conclusione dell'istruttoria.

Con la stessa comunicazione, in caso di esito positivo, il soggetto gestore trasmette ai beneficiari la relativa documentazione: delibera di concessione, contratto da sottoscrivere, modulo per la richiesta di anticipo.

6. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGRAMMI DI SPESA

6.1 Sottoscrizione del contratto

Entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione di cui al par. 5.5, il beneficiario ha l'obbligo di sottoscrivere il contratto redatto secondo lo schema allegato al presente bando, nonché il modulo per la richiesta di anticipo che riceverà unitamente alla comunicazione dell'esito. La firma del contratto avviene tramite scambio di documentazione firmata digitalmente da entrambe le parti sulla piattaforma <http://www.toscanamuove.it> o tramite scambio di PEC.

La data di stipula (e di efficacia) del contratto corrisponde alla data di sottoscrizione del responsabile del procedimento della Regione Toscana.

La mancata sottoscrizione del contratto comporta la revoca dell'agevolazione concessa per rinuncia.

Costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto il "Piano di rientro" che sarà definito successivamente alla conclusione del progetto, in relazione all'esatto ammontare del finanziamento erogato, calcolato sulla base delle somme effettivamente e correttamente rendicontate.

6.2 Obblighi del beneficiario

I soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di revoca del contributo, al rispetto degli obblighi come formalizzati nel Contratto di cui all'Allegato A.

6.3 Modifiche dei programmi di spesa e variazioni

Le richieste di variazione, adeguatamente motivate, possono riguardare il progetto, la ripartizione per voci di spesa o il piano finanziario, ferma restando l'impossibilità che il costo totale e il contributo totale del progetto siano aumentati rispetto agli importi indicati all'interno del provvedimento amministrativo di concessione dell'agevolazione, tenuto conto delle proroghe temporali sull'esecuzione del progetto alle condizioni indicate dal bando. Le modifiche di cui sopra devono essere coerenti con la finalità del progetto presentato e saranno soggette a valutazione al momento della presentazione della rendicontazione finale di cui al paragrafo 7.1.

Le spese effettivamente realizzate non possono essere inferiori all'80% del valore ammesso. Fermo restando tale limite la realizzazione parziale del progetto di spesa comporterà la revoca parziale secondo quanto stabilito al successivo paragrafo 8.3. La riduzione del programma si deve intendere calcolato sul totale e non sulle singole voci di spesa ammesse.

E' consentita una realizzazione inferiore all'80% a condizione che l'investimento realizzato sia un lotto funzionale autonomo, fermo restando i limiti stabiliti dal paragrafo 3.4 e 3.5 con riferimento alle singole voci di spesa ed al limite minimo pari a euro 5.000,00 di cui al paragrafo 3.2.

Le variazioni relative a forma giuridica, denominazione e proprietà, sede legale o unità locale destinatarie dell'intervento e titolare effettivo, devono essere comunicate in forma di istanza on line

mediante l'accesso alla piattaforma <http://www.toscanamuove.it> o via PEC entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

Il soggetto gestore verifica le suddette variazioni con riferimento al rispetto dei requisiti e degli obblighi previsti dal bando.

6.4. Disposizioni in tema di variazioni riguardanti il requisito di beneficiario e operazioni straordinarie d'impresa

Si ha modificazione del beneficiario nel caso in cui la modifica intervenga entro il periodo di obbligo del mantenimento dell'operazione agevolata (3 anni dall'approvazione della rendicontazione finale di spesa)

Procedure:

La domanda di modifica del beneficiario del soggetto beneficiario deve essere presentata al soggetto gestore entro i 30 giorni successivi alla data dell'atto di modifica. La mancata presentazione della domanda entro il termine suddetto impedisce la liberazione del beneficiario iniziale.

Il soggetto gestore, effettuata l'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi entro 60 giorni dalla richiesta, ammette il nuovo soggetto.

A tale fine, nel decreto dirigenziale che autorizza la modifica del soggetto beneficiario, deve essere esplicitamente previsto che l'agevolazione passi in capo al nuovo soggetto obbligato.

Qualora la modifica del beneficiario non possa essere autorizzata per carenza di requisiti o mancata assunzione degli obblighi previsti dal bando da parte del nuovo beneficiario, è disposta la revoca dell'agevolazione.

Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni di debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il nuovo soggetto risponde anche delle somme erogate ai precedenti beneficiari.

I contributi concessi e non erogati alla data dell'evento di modifica del soggetto beneficiario, sono interamente liquidati al nuovo soggetto.

Nel caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano anche all'affitto temporaneo d'azienda funzionale alla chiusura in bonis della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d'affitto sia esplicitamente prevista l'acquisizione dell'azienda a conclusione della stessa.

Fattispecie:

A) Cessione di azienda o ramo di azienda. Trasferimento.

L'atto di trasferimento (cessione) d'azienda (o ramo d'azienda) dovrà espressamente contenere i riferimenti al progetto agevolato ed alla relativa agevolazione concessa.

In questi casi si ha la sostituzione del soggetto beneficiario

Il soggetto subentrante dovrà possedere i requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la cessione, oltre alla redditività economica con le stesse modalità previste al precedente paragrafo 5.2.

In questo caso si procede sempre alla sottoscrizione di un nuovo contratto.

Le suddette disposizioni si applicano anche al conferimento di impresa individuale in società di persone o in società di capitali.

B) Trasformazione

La trasformazione si ha quando una società, durante la sua vita, assume un tipo di organizzazione sociale diverso da quello originario di cui all'atto di costituzione.

Non comporta l'estinzione di una società preesistente bensì la continuazione della vecchia società in una rinnovata veste giuridica (principio della continuità dei rapporti giuridici sostanziali e processuali).

L'operazione è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la trasformazione, oltre alla redditività economica, con le stesse modalità previste al precedente paragrafo 5.2.

In questi casi non si procede alla sottoscrizione di un nuovo contratto.

Nel caso di trasformazione eterogenea (es. da società di persone a società di capitali) la stessa non libera i soci a responsabilità limitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima della trasformazione, nei confronti dell'Amministrazione regionale.

C) Fusione per incorporazione/unione

La fusione è l'unificazione di due o più società in una sola. Può avvenire con la costituzione di una nuova società che prende il posto delle preesistenti società (che si estinguono), oppure con l'incorporazione in una società preesistente di una o più altre società.

A seguito della fusione il nuovo soggetto diventa l'unico beneficiario e subentra in tutti gli effetti giuridici ed economici generati dalla concessione dell'agevolazione sin dalla sua origine.

La modifica è ammissibile ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la fusione, oltre alla redditività economica con le stesse modalità previste al precedente paragrafo 5.2.

Nel caso di fusione si procede sempre alla sottoscrizione di un nuovo contratto.

D) Scissione

La scissione è la scomposizione del patrimonio di una società che viene attribuito, in tutto o in parte, ad altra società. Il soggetto beneficiario, con la domanda di modifica, deve anche dichiarare la parte di agevolazione oggetto di scissione.

La modifica è ammissibile ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la fusione, oltre alla redditività economica con le stesse modalità previste al precedente paragrafo 5.2.

Si procede alla sottoscrizione di un nuovo contratto ai sensi del paragrafo 6.2 solo nel caso in cui il contributo passi in tutto o in parte al nuovo soggetto.

6.5 Modifica del debitore (dopo il periodo di obbligo del mantenimento dell'operazione agevolata)

Decorso il periodo di obbligo del mantenimento (3 anni dall'approvazione della rendicontazione finale di spesa), si può verificare una modifica soggettiva del lato passivo del rapporto obbligatorio (debitore). In questo caso non si tratta di modifica del beneficiario ma del soggetto obbligato alla restituzione del finanziamento agevolato che può essere anche una persona fisica.

Pertanto tutte le fattispecie suindicate previste per la modifica del lato passivo del rapporto obbligatorio (delegazione, espromissione e accollo) sono ammissibili e autorizzate a condizione che il nuovo soggetto sia in possesso della redditività economica determinata con le stesse modalità previste al precedente paragrafo 5.2. Entrambi i soggetti rimangono obbligati in solido e dovranno sottoscrivere un atto di accollo inviato dal soggetto gestore al termine dell'esame della richiesta.

7. EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE

7.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili

Le spese rendicontate devono corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente effettuati dai beneficiari (con annotazione nei libri contabili, senza possibilità di annullamento, trasferimento e/o recupero). In particolare è necessario che la spesa sia giustificata da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, esclusivamente intestate ai Beneficiari e comprovanti l'effettivo pagamento da parte dei Beneficiari stessi nel periodo compreso tra i tre mesi precedenti la data di presentazione della domanda ed il termine di completamento del progetto. I beni che risultino pagati nei tre mesi precedenti potranno essere rendicontati soltanto una volta⁹. Non sono ammessi pagamenti in contanti.

I beneficiari sono tenuti a conservare i documenti sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati per dieci anni dalla data in cui è concesso il finanziamento.

Tutti gli originali di spesa, devono essere "annullati" mediante l'apposizione di un timbro che riporti la seguente dicitura:

"Documento contabile finanziato a valere sulla Linea di azione "Microcredito calamità naturali" – ammesso per l'intero importo o per l'importo di Euro"

Documentazione giustificativa di spesa da trasmettere al soggetto gestore, attraverso il sistema gestionale disponibile sul portale <http://www.toscanamuove.it> o via PEC, con riferimento agli attivi materiali ed immateriali

- relazione attestante la realizzazione dell'investimento;
- tabella riepilogativa dei costi sostenuti con il chiaro riferimento agli estremi dei relativi giustificativi di spesa, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario;
- fatture, notule o altri documenti di equivalente valore probatorio con esplicita descrizione della fornitura eseguita;
- copia conforme degli atti relativi all'acquisizione di attivi materiali e immateriali;
- bonifici, assegni circolari o assegni bancari non trasferibili dai quali si evince l'importo ed il nominativo del percipiente corredato da estratto conto bancario attestante l'effettivo e definitivo esborso finanziario;

Documentazione giustificativa di spesa da conservare presso il beneficiario

- Contratti d'acquisto, fatture e attestazioni di pagamento relative all'acquisto dei beni imputati al progetto (al fine della verifica dell'importo inserito nel Libro degli Inventari o nel Registro dei beni ammortizzabili, oltre che la verifica di eventuali ulteriori timbri di imputazione ad altri finanziamenti);
- libri contabili;
- ogni altra documentazione attinente.

⁹Es. l'acquisto della stessa tipologia di scorte non potrà essere inserita tra le spese già effettuate nei tre mesi precedenti e quelle acquistate successivamente all'evento.

Unitamente alle spese rendicontate dovrà essere presentata anche perizia asseverata da redigersi a cura di un professionista abilitato iscritto a un ordine o collegio ovvero di pubblici dipendenti iscritti ai relativi ordini o collegi.

La mancata presentazione della perizia costituisce causa di revoca dell'agevolazione e di recupero dell'anticipo erogato.

7.2 Modalità di erogazione del microcredito e rimborso

L'erogazione del microcredito è subordinata alla sottoscrizione del contratto.

L'erogazione del finanziamento avviene seguito della firma del contratto come descritta al paragrafo 6.1. con le seguenti modalità:

- a titolo di anticipo, senza rilascio di fideiussione da parte dell'impresa, per un importo pari all'80% del finanziamento concesso da erogare entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento del contratto e del modulo per erogazione firmati dall'impresa,;
- a saldo erogato entro 90 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione totale delle spese presentata dal beneficiario.

Nel caso in cui emergesse l'esigenza di richiedere integrazioni relativamente alla documentazione relativa alla rendicontazione, il termine per l'invio delle integrazioni richieste è fissato in gg. 15 dal ricevimento della richiesta delle stesse.

In questo caso, i termini si intendono sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni.

L'erogazione del finanziamento in anticipo o a saldo avverrà compatibilmente con le disponibilità presso il soggetto gestore alimentate dalla Regione Toscana tenuto conto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia.

L'erogazione del finanziamento (anticipo o a saldo) è preceduta dalla verifica dei requisiti di cui ai paragrafo 2.2 punti 1), 3), 4), 5), 12) e 13).

L'erogazione del finanziamento a saldo verrà comunque sospesa quando a carico dell'impresa (legale rappresentante) risultano procedimenti penali in corso o quando risultano provvedimenti di condanna non ancora definitivi per le seguenti fattispecie di reato in materia di sfruttamento del lavoro (c.d. caporalato):

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 589 e 590 c.p. art. 25 septies del Dlgs 231/2001);
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del Dlgs 81/2008);
- reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (Dlgs 24/2014 e Dlgs 345/1999);
- reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori di importo superiore a euro 10.000,00 (Dlgs 463/1983; omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981).

L'erogazione a saldo è preceduta dall'approvazione con atto della Regione Toscana della rendicontazione totale delle spese ammesse.

L'avvio del periodo di preammortamento, della durata ventiquattro mesi, coincide con la data di erogazione dell'anticipo.

Il rimborso del finanziamento inizia il giorno successivo a quello del termine del periodo di preammortamento come dettagliato nel piano di rientro allegato al contratto di finanziamento, con le seguenti modalità:

- a) rate trimestrali posticipate costanti;
- b) numero minimo di rate: 12
- c) numero massimo di rate: 40

La durata del finanziamento pertanto va da un minimo di 60 mesi ad un massimo di 144 (di cui 24 di preammortamento). E' previsto inoltre un preammortamento tecnico massimo di 30 giorni.

Nella fase del rimborso del finanziamento agevolato il beneficiario può presentare istanza di differimento/rimodulazione del piano di ammortamento, con le modalità stabilite nella Delibera di G.R. 1246 del 22/12/2014.

8. CONTROLLI E REVOCHE

8.1 Controlli e ispezioni

L'Amministrazione regionale, tramite il soggetto gestore, procederà a controlli puntuali e a campione secondo le seguenti modalità:

A. Dopo la comunicazione degli esiti istruttori

Entro 180 giorni dalla data di comunicazione di concessione dell'agevolazione, l'Amministrazione regionale, tramite il soggetto gestore, procede ai controlli a campione, a pena di decadenza¹⁰ su tutti i soggetti finanziati in relazione ai requisiti autodichiarati di cui al paragrafo 2.2, punti da 7) a 11) al fine di verificarne la sussistenza alla data di presentazione della domanda;

B. Dopo l'erogazione a saldo

Dopo l'erogazione a saldo, l'Amministrazione regionale effettua, tramite il soggetto gestore i seguenti controlli:

- controlli annuali puntuali su tutti i beneficiari dell'erogazione a pena di revoca, del mantenimento del possesso dei requisiti autodichiarati al fine della verificarne il mantenimento nell'arco temporale previsto dal contratto;
- controlli in loco a campione sui soggetti beneficiari dell'erogazione per la verifica del rispetto degli obblighi previsti dal bando e dal contratto.

L'Amministrazione regionale – direttamente, tramite il soggetto gestore o altro ente a ciò autorizzato - si riserva, comunque, di effettuare, in ogni momento, controlli documentali, verifiche ed ispezioni, anche presso il beneficiario, allo scopo di verificare la realizzazione del progetto, anche in relazione alle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla

¹⁰ Per le modalità di controllo si rinvia al paragrafo 8.3.

normativa vigente, dal bando e dal Contratto e la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese.

L'esito negativo, anche di uno, dei controlli di cui sopra, comporta la **decadenza** e conseguente **revoca** dello stesso.

Nel caso di perdita o mancato rinnovo del "rating di legalità", l'amministrazione procede alla verifica dei requisiti di cui ai punti 8), 9) e 10) previa acquisizione delle relative autocertificazioni rilasciate ai sensi del DPR 445/2000.

In ordine alle autocertificazioni presentate per carichi pendenti in materia di sfruttamento del lavoro (c.d. caporalato) l'Amministrazione regionale effettua i controlli ai sensi della decisione della Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 prima di ogni erogazione.

8.2 Rinuncia

L'impresa deve comunicare, attraverso il sistema gestionale disponibile sul portale <http://www.toscanamuove.it> o via PEC, al soggetto gestore entro 30 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di concessione di cui al paragrafo 5.5, l'**eventuale rinuncia** all'aiuto firmata digitalmente¹¹.

In caso di rinuncia comunicata oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione, l'Amministrazione regionale, richiede il rimborso forfetario delle spese di istruttoria ed erogazione¹² come indicato al paragrafo 8.4.

8.3 Revoca e recupero del finanziamento

Costituiscono cause di **decadenza e conseguente revoca**¹³ totale del finanziamento:

- esito negativo, anche di uno, dei controlli di cui al paragrafo 8.1,
- rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, atte ad ottenere un indebito vantaggio economico in riferimento all'agevolazione richiesta, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
- risoluzione per inadempimento del Contratto conseguente al mancato rispetto da parte del beneficiario degli obblighi previsti dall' art. 4 dello stesso, ad eccezione del mancato rispetto delle scadenze del piano di rientro;
- mancata sottoscrizione del Contratto;
- accertata indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave con provvedimento giudiziale; con la revoca è disposta la restituzione delle somme erogate e l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;
- rinuncia del beneficiario di cui al paragrafo 8.2;
- mancato raggiungimento del limite minimo di spesa come previsto al paragrafo 6.3 del bando.

La revoca totale, tranne i casi di rinuncia di cui al paragrafo 8.2 e di mancata sottoscrizione del contratto, configura in ogni caso un inadempimento da parte del beneficiario. La Regione Toscana, quindi, procede alla risoluzione del Contratto, previo accertamento dell'inadempimento stesso attraverso un contraddittorio con il beneficiario ai sensi della L. n. 241/1990.

In caso di revoca totale è disposto a carico del beneficiario il pagamento del rimborso forfetario ai sensi del paragrafo 8.4 del bando.

Le seguenti circostanze che non determinano motivi di revoca totale danno luogo alla **revoca parziale** del contributo:

¹¹ Cfr. art. 9, comma 3 sexies, L.R. n. 35/2000

¹² Cfr. art. 9, comma 3 sexies, L.R. n. 35/2000

¹³ Cfr. art. 9, L.R. n. 35/2000

- a) la non completa realizzazione del progetto e/o non corretta rendicontazione finale;
- b) la rideterminazione del finanziamento per irregolarità riscontrate a seguito di controlli a qualsiasi titolo effettuati.

E' motivo di **revoca del beneficio del termine** il mancato rispetto delle scadenze del piano di rientro di cui al Contratto di finanziamento.

L'Amministrazione regionale procede al recupero nel caso in cui beneficiario abbia usufruito di erogazioni relativamente all'aiuto revocato, previo tentativo di recupero bonario da parte del soggetto gestore.

L'atto di revoca costituisce in capo alla Regione Toscana il diritto ad esigere l'immediato pagamento dell'aiuto concesso.

A tal fine la Regione Toscana, in attuazione della L. 241/90, comunica al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso, all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) ed assegna ai destinatari della comunicazione un termine di quindici giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine il beneficiario può presentare alla Regione Toscana scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo PEC all'indirizzo "regionetoscana@postacert.toscana.it".

Gli uffici della Regione Toscana, esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro novanta giorni dalla predetta comunicazione, esaminate le risultanze istruttorie, la Regione Toscana, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione al beneficiario ed al soggetto gestore.

Qualora la Regione Toscana ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento determina, con provvedimento motivato, la decadenza e revoca dell'agevolazione, calcolando gli interessi al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) di volta in volta vigente.

In caso di revoca del beneficio del termine gli interessi decorrono dalla data di scadenza della rata non pagata, mentre negli altri casi gli interessi decorrono dalla data di erogazione del finanziamento.

Detta modalità di calcolo degli interessi potrà subire modifiche a seguito di nuove disposizioni normative comunitarie e nazionali.

Successivamente gli uffici regionali competenti trasmettono ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento.

Decorsi trenta giorni dalla ricezione del provvedimento, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, la Regione Toscana tramite gli uffici preposti provvederà all'escussione della garanzia fideiussoria e/o alla iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti comprensivi di interessi calcolati al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) di volta in volta vigente.

Il debitore ha facoltà di presentare istanza di dilazione e/o rateizzazione del debito ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19.12.2001 n. 61/R "Regolamento di attuazione della L.R. n. 36 del 06.08.2001 - Ordinamento contabile della Regione Toscana" e s.m.i.

8.4 Rimborso forfettario a carico del beneficiario

In caso di revoca totale del contributo successiva all'adozione del provvedimento amministrativo di concessione del finanziamento e nel caso di rinuncia da parte del beneficiario oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione, è disposto a carico del beneficiario il pagamento di un rimborso forfettario a titolo di risarcimento dei costi sostenuti per l'istruttoria e

l'erogazione del finanziamento¹⁴, sulla base delle tariffe approvate con Delibera di G.R. n. 506/2014 e s.m.i. ed esplicitate di seguito:

- Euro 451,00 nel caso di rinuncia oltre i 30 gg. dalla notifica del provvedimento di concessione dell'aiuto, o di revoca precedente all'erogazione;
- Euro 1.000,00 nel caso di revoca con recupero del finanziamento erogato

Ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 990 del 18/09/2017 qualora l'importo oggetto di revoca e/o recupero sia inferiore o uguale a Euro 5.000,00 si applicano i seguenti importi forfetari:

- Euro 179,00 nel caso di rinuncia oltre i 30 gg. dalla notifica del provvedimento di concessione dell'aiuto, o di revoca precedente all'erogazione
- Euro 585,00 nel caso di revoca con recupero del finanziamento erogato;

9. DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Informativa e tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

In conformità al D.Lgs. n. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*". il trattamento dei dati forniti alla Regione Toscana a seguito della partecipazione al bando avviene esclusivamente per le finalità del bando stesso e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.

Ai sensi dell'art. 13 del citato D.Lgs. n. 196/2003 si precisa quanto segue:

- i dati forniti sono trattati dalla Regione Toscana per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
- il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata assegnazione del contributo;
- la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati anche mediante strumenti informatici e telematici;
- i dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- i dati anagrafici del richiedente/beneficiario e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, e sul sito internet della Regione, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative.

Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Toscana, Giunta Regionale. Il Responsabile interno del trattamento dei dati per la Regione Toscana è la Dr.ssa Simonetta Baldi Responsabile pro tempore del Settore Politiche Orizzontali di Sostegno alle Imprese della Direzione Attività Produttive, sostituita dal 01/10/2017 dalla Dr.ssa Elisa Nannicini.

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento in ogni momento, inviando una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica elisa.nannicini@regione.toscana.it;

I Responsabili esterni del trattamento per ciascun ambito di competenza sono: per Fidi Toscana S.p.A. I Responsabili esterni del trattamento per ciascun ambito di competenza sono:
-per Fidi Toscana S.p.A. il Direttore generale pro-tempore;

¹⁴ Cfr. art. 9, comma 3 sexies I.R. n. 35/2000

- per Artigiancredito Toscano S.C. il Sig. Francesco Mega e Sig. Fabrizio Caldiero;
- per Artigiancassa S.p.A il Sig. Antonio Tirelli.

L'interessato per l'esercizio dei suoi diritti potrà fare una specifica richiesta ai seguenti recapiti:

- Fidi Toscana S.p.A. Tel. 055.23841, fax. 055.212805, e-mail: privacy@fiditoscana.it, reclami@fiditoscana.it.
- Artigiancredito Toscano S.C Tel 055.737841, fax: 055.7378400 e-mail: servizioreclami@artigiancreditoscano.it,
- Artigiancassa S.p.A Tel. 06.58451, Fax 06.5899672, e-mail: privacy@artigiancassa.it, reclami@artigiancassa.it.

9.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 40/2009, il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Politiche Orizzontale di Sostegno alle Imprese della Direzione Attività Produttive. Dr.ssa Simonetta Baldi.

Il diritto di accesso viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, nei confronti del Settore Politiche Orizzontale di Sostegno alle Imprese della Direzione Attività Produttive con le modalità di cui-alla D.G.R. 29/08/2011 n. 726.

Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: info@toscanamuove.it.

E' prevista altresì un'assistenza telefonica al numero verde 800327723 operativo dal Lunedì al Venerdì ore 08.30-17.30.

9.3 Disposizioni finali

L'accettazione del finanziamento da parte del beneficiario costituisce accettazione della propria inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi del Regolamento (CE) 1303/2013 art. 155, paragrafo 2.

Ai fini del bando, tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie verranno effettuate tramite il portale <http://www.toscanamuove.it> oppure Posta Elettronica Certificata (PEC), ivi compresa la comunicazione degli esiti della valutazione delle domande.

A tal fine, le imprese partecipanti dovranno dotarsi di una propria casella PEC inserendone i riferimenti nella procedura online di presentazione della domanda definitiva.

Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali al soggetto gestore e all'Amministrazione regionale da parte di beneficiari che hanno presentato domanda (ad es., comunicazioni di varianti, richieste proroghe, ecc.) dovranno essere effettuate tramite il portale <http://www.toscanamuove.it> o via PEC nei casi previsti dal Regolamento.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BURT le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

L'Amministrazione regionale si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.

10. RIFERIMENTI NORMATIVI

Atti normativi comunitari, nazionali e regionali, unitamente alle principali disposizioni di attuazione, di riferimento per l'applicazione del bando:

UNIONE EUROPEA

REGOLAMENTO (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22-03-1999 recante Modalità di applicazione dell'art. 93 del Trattato

REGOLAMENTO (CE) n. 1346/2000, del Consiglio, del 29-05-2000 relativo alle Procedure di insolvenza

RACCOMANDAZIONE della Commissione n. 361 del 06-05-2003 relativa alla Definizione delle microimprese, piccole e medie imprese

REGOLAMENTO (CE) n. 794/2004, della Commissione, del 21-04-2004 recante Disposizioni di esecuzione del Reg. n. 659/1999

REGOLAMENTO (UE) n. 651 della Commissione, del 17-06-2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato

REGOLAMENTO (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

NAZIONALE

LEGGE 07-08-1990 n. 241 recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

D.LGS. 31-03-1998 n. 123 recante Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della l. 15 marzo 1997, n. 59

LEGGE 12-03-1999 n. 68 recante Norme per il diritto al lavoro dei disabili (Categorie Protette)

D.P.R. 28-12-2000 n. 445 recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

D.LGS. 08-06-2001 n. 231 recante Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica

D.P.R. 14-11-2002 n. 313 recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti

D.LGS. 07-03-2005 n. 82 recante Codice dell'Amministrazione Digitale

D.M. Attività Produttive 18-04-2005 recante Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle PMI

D.LGS. 11-04-2006 n. 198 recante Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della Legge 28-11-2005 n. 246 (Codice delle Pari Opportunità)

D.P.C.M. 23-05-2007 recante Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati Aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea

D.LGS. 09-04-2008 n. 81 recante Attuazione dell'art. 1 della L. n. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Infortuni sul Lavoro)

DIRETTIVA del Ministro della P.A. e della semplificazione n. 14/2011 del 22-12-2011 recante Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15 della Legge 12-11-2011 n. 183

D.L. 07/05/2012 n. 52 recante Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, convertito con modificazioni dalla L. 06/07/2012, n. 94

D.M. Lavoro e Politiche Sociali 13-03-2013 recante Certificazione dei crediti e rilascio del DURC – primi chiarimenti

Circ. INPS del 21/10/2013, n. 40 recante Chiarimenti sul rilascio anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi

[Decreto MEF-MISE 20 febbraio 2014, n.57](#)"Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27"

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE n. 44 del 02-08-2013 recante Disposizioni in materia di programmazione regionale

LEGGE REGIONALE n. 35 del 20-03-2000 recante Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese

DELIBERA G.R. n. 1058 del 01-10-2001 recante Direttiva per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28-12-2000 n. 445

LEGGE REGIONALE n. 38 del 13-07-2007 recante Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro

LEGGE REGIONALE n. 40 del 23-07-2009 recante Legge di semplificazione e riordino normativo 2009

DECISIONE G.R. n. 36 del 30-07-2012 e s.m.i, recante Indirizzi agli Uffici Regionali in merito ai casi di fallimento o altre procedure concorsuali per imprese sovvenzionate - POR CReO FESR 2007-2013

DELIBERA G.R. n. 1246 del 22-12-2014 e s.m.i, recante Direttive per la concessione del beneficio della rimodulazione del piano di rientro o del differimento di rate alle imprese industriali ed artigiane beneficiarie di aiuti rimborsabili

DELIBERA G.R. n. 579 del 21/06/2016 "Approvazione delle nuove Linee guida per la redazione dei bandi per agevolazioni alle imprese"

DELIBERA G.R. n. 1015 del 25/09/2017

Allegato A**CONTRATTO TRA**

REGIONE TOSCANA con sede in Firenze, Palazzo Strozzi Sacrati, P.zza del Duomo n. 10, C.F e P. IVA 01386030488, rappresentata:

dal Dirigente regionale _____, nato a _____ il _____, domiciliato presso la sede dell'Ente, la quale interviene nella sua qualità di Dirigente della struttura competente per materia _____, nominato con decreto del Direttore _____ della Direzione _____, n. _____ del _____ ed autorizzato, ai sensi del _____, ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo con il presente atto

E

_____, (di seguito denominato "Beneficiario"), con sede legale/luogo esercizio attività (liberi professionisti) in _____, Via _____, C.F. e P.I. _____, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ (albo/elenco/ordine/collegio professionale/p.iva) rappresentata dal sig. _____, nato a _____ il _____, in qualità di legale rappresentante pro tempore, domiciliato per il presente atto presso la sede della società, o da persona eventualmente da egli delegata giusta procura che si allega al presente Contratto.

PREMESSO CHE

- sul BURT n. _____ del _____ è stato pubblicato il Decreto Dirigenziale n. _____ del _____ di approvazione del bando del bando "Microcredito per le imprese toscane colpite da calamità naturali"
- l'ammissione all'aiuto è condizionata alla verifica con esito positivo nonché al mantenimento dei requisiti previsti e dichiarati in sede di presentazione della domanda di partecipazione e ad ogni altra condizione necessaria prevista dalla normativa vigente e dal bando;

VISTA

la normativa di riferimento ed, in particolare:

- a. la Legge regionale n.35/2000 e s.m.i.;
- b. la Legge n. 241/1990;
- c. D.LGS. 31-03-1998 n.123 recante Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;
- d. il REG. (UE) n.651, della Commissione, del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato;
- e. il REG (UE) n. 1407, della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

- f. il decreto dirigenziale n. _____ del _____ che approva il bando “Microcredito per le imprese toscane colpite da calamita’ naturali” ;

TUTTO CIO' PREMESSO

i comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente Contratto, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - Oggetto

Il presente Contratto ha per oggetto la realizzazione del progetto _____

Art. 2 - Durata e proroga

Il presente Contratto decorre dalla data di stipula tra le parti ed ha validità fino alla completa restituzione del finanziamento agevolato.

Il progetto deve essere completato entro il _____ .

Eventuali proroghe sono concesse, previa istanza del Beneficiario secondo le modalità previste dal paragrafo 3.3 del bando.

Art. 3 - Obblighi della Regione Toscana

La Regione Toscana si impegna a corrispondere al Beneficiario, nelle forme e modalità stabilite dal presente contratto, a fronte di un costo totale del progetto pari ad euro (*.....cifra in lettere*) un'agevolazione massima di euro (*...cifra in lettere*) quale microcredito a tasso zero.

Resta inteso che l'esatto ammontare del finanziamento da erogare verrà determinato sulla base delle spese ritenute ammissibili così come previsto dal successivo art.5 e con le modalità previste dal bando.

Art. 4 - Obblighi del Beneficiario

Nel rispetto degli obblighi della normativa di riferimento, del bando di cui alle premesse e del presente Contratto, il Beneficiario si impegna a:

1. realizzare l'investimento secondo le modalità previste nel progetto ammesso di cui all'art.1 e comunque nella misura minima dell'80% dell'investimento ammesso, salvo il caso di approvazione di variazioni autorizzate ai sensi del paragrafo 6.3 del bando, fermo il limite di investimento minimo di euro 5.000,00 (cinquemila) di cui al paragrafo 3.2; La percentuale di realizzazione viene determinata facendo riferimento ai costi effettivamente rendicontati;
2. realizzare l'investimento entro la data indicata all'art. 2, salvo proroga;
3. rendicontare le spese effettivamente sostenute e quietanzate per la realizzazione del progetto; tali spese devono essere sostenute nel periodo compreso tra i tre mesi precedenti il verificarsi dell'evento calamitoso ed il termine di completamento dell'investimento, salvo eventuali proroghe concesse ai sensi dell'art. 2, rispettando le prescrizioni contenute nel bando;

4. fornire tutta la documentazione tecnica prevista dal bando;
5. curare la conservazione dei documenti sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati separata o separabile mediante opportuna codifica dagli altri atti amministrativi generali. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi aventi diritto e deve essere conservata per dieci anni dalla data in cui è concesso il finanziamento;
6. comunicare le modifiche e le variazioni riguardanti il requisito di beneficiario e del debitore, eventualmente intervenute durante lo svolgimento del progetto, come specificato ai paragrafi 6.4 e 6.5 del bando;
7. rispettare, per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, le prescrizioni contenute nel bando;
8. fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative del progetto comunque richieste dalla Regione e/o dagli enti dalla Regione incaricati, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui al bando ed eventuali integrazioni, entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
9. rispettare le disposizioni in materia di cumulo di cui al paragrafo 3.5 del bando, nonché del limite della somma del sostegno pubblico complessivamente fornito tramite prestiti e/o altri contributi che non può superare l'importo totale dei costi ammissibili;
10. rispettare il piano di rientro che, quale parte integrante e sostanziale del Contratto, sarà definito ai sensi dell'art. 15;
11. mantenere per tutta la durata del progetto e fino all'istanza di erogazione a saldo, i seguenti requisiti:
 - a) essere in regola con il pagamento dei contributi INPS-INAIL a favore dei lavoratori (DURC); b) possedere capacità di contrarre ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva¹ o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione²; non essere stato oggetto di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi, intervenuti nell'ultimo biennio, alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche³, secondo quanto risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici; detto requisito deve esistere in capo al soggetto richiedente (società) ed al legale rappresentante;
 - b) non aver riportato (legale rappresentante) nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando (secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale⁴ o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti)⁵:
 - 1) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile;

¹ Art. 9, comma 2, lettera c), D.Lgs. 08-06-2001 n. 231.

² Da verificare attraverso il casellario giudiziale delle sanzioni amministrative ex D.Lgs. 231/2001 ex art 9, comma 2, lett. c) Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (artt.31 e 32 D.P.R. 313/2002)

³ Art. 14 D.Lgs. n. 81/2008.

⁴ Casellario giudiziale delle persone fisiche ex art. 39 del D.P.R. 313/2002

⁵ Per il sistema UE vedere D.Lgs. 12/05/2016, n. 75

2) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione) o illeciti da cui sia derivato un provvedimento per violazioni gravi definitivamente accertate in materia: di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, di omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, di salute e sicurezza del lavoro, ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche;

3) condanna per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale.

Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate e i provvedimenti per violazioni gravi definitivamente accertate di cui ai suindicati punti 1), 2) e 3). In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione, la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione.

- c) mantenere i requisiti di priorità secondo gli impegni assunti con il programma di investimento;
- d) essere regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese della CCIAA territorialmente competente (imprese), essere regolarmente iscritto al relativo albo/elenco/ordine professionale, ove obbligatorio per legge, e – in ogni caso- essere in possesso di partita iva rilasciata da parte dell'Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell'attività (professionisti) ed esercitare, in relazione alla sede legale o unità locale, rispettivamente destinatarie e dell'intervento un codice ATECO ammissibile a bando secondo quanto previsto dal paragrafo 2.1, salvo quanto previsto dal paragrafo 2.2. punti 3) e 4) del bando;
- e) essere attivi e non essere in stato di fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o comunque in una delle fattispecie della Legge fallimentare e di altre leggi speciali, che comporti la distrazione del bene o del progetto oggetto dell'agevolazione;d) rispettare le norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso;

12. mantenere per tutta la durata del programma di investimento, nonché per i 3 anni successivi alla data del decreto di approvazione della rendicontazione finale di spesa, i seguenti requisiti di ammissibilità:

- a) essere regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese della CCIAA territorialmente competente (imprese), essere regolarmente iscritto al relativo albo/elenco/ordine professionale, ove obbligatorio per legge, e – in ogni caso- essere in possesso di partita iva rilasciata da parte dell'Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell'attività (professionisti) ed esercitare, in relazione alla sede legale o unità locale, rispettivamente destinatarie e dell'intervento un codice ATECO ammissibile a bando secondo quanto previsto dal paragrafo 2.1;
- b) essere attivi e non essere in stato di fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o comunque in una delle fattispecie della Legge fallimentare e di altre leggi speciali, che comporti la distrazione del bene o del progetto oggetto dell'agevolazione;
- c) non alienare, cedere o distrarre dall'uso previsto i beni acquistati e/o realizzati con l'operazione agevolata, salvo i casi di mantenimento dei beni all'interno del processo produttivo in presenza di cessione o conferimento di azienda, fusione, scissione di impresa e contratto di affitto, come specificato al paragrafo 6.4 del bando;

d) mantenere i requisiti di premialità e di priorità secondo gli impegni assunti con il programma di investimento.

Art. 5 - Spese ammissibili e rendicontazione

Le spese ammissibili sono quelle indicate al paragrafo 3.4 del bando purché effettivamente sostenute a partire dai tre mesi precedenti alla data dell'evento calamitoso.

La rendicontazione delle spese sostenute e regolarmente quietanzate deve essere presentata sul portale del soggetto gestore Toscana Muove in qualità di Organismo Intermedio, Responsabile di gestione, pagamento e controllo di primo livello, secondo le modalità previste al paragrafo 7.1 del bando.

Art. 6 - Erogazione del finanziamento a tasso zero

L'erogazione dell'intero importo del finanziamento agevolato è subordinata alla sottoscrizione del presente contratto e avviene su istanza del beneficiario al soggetto gestore esclusivamente attraverso il sistema gestionale disponibile sul portale <http://www.toscanamuove.it>.

L'erogazione del finanziamento agevolato è effettuata mediante _____ a favore di _____ presso _____ intestato al Beneficiario con le modalità previste dal paragrafo 7.2 del bando ovvero:

- in conto anticipo per un importo non superiore al 80% del finanziamento concesso al beneficiario;
- a saldo dietro presentazione della rendicontazione delle spese ammissibili con le modalità di cui al paragrafo 7.1 del bando.

Art. 7 - Cumulo

Il Beneficiario è tenuto a rispettare le disposizioni sul cumulo previste al paragrafo 3.5 del bando, nonché sul limite della somma del sostegno pubblico complessivamente fornito tramite prestiti e/o altri contributi che non può superare l'importo totale dei costi ammissibili.

Il Beneficiario è tenuto inoltre a comunicare al gestore l'ammontare di eventuali rimborsi assicurativi ricevuti per gli stessi beni oggetto del finanziamento concesso dalla Regione Toscana.

Art. 8 - Ispezioni e controlli

Il progetto è sottoposto a controlli e ispezioni a campione al fine di accertare la coerenza dell'oggetto, degli obiettivi e dei risultati conseguiti dal progetto realizzato rispetto a quello ammesso al beneficio, ivi compreso la congruenza delle spese sostenute, come da paragrafo 8.1. del bando.

Il Beneficiario dovrà fornire tutte le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative del progetto comunque richieste dalla Regione e/o dagli Enti dalla Regione incaricati; dovrà inoltre fornire le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui al Bando ed eventuali integrazioni, entro un termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito.

La Regione Toscana, direttamente o tramite soggetto a ciò autorizzato, si riserva di effettuare in ogni momento, controlli documentali ed ispezioni presso il Beneficiario allo scopo di verificare lo

stato di attuazione del progetto/investimento e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dal bando e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal Beneficiario.

Art. 10 - Rinuncia

La rinuncia al finanziamento dopo la sottoscrizione del presente contratto, comporta la risoluzione del contratto e la conseguente revoca, nonché l'eventuale applicazione del rimborso forfettario di cui al paragrafo 8.4 del bando, qualora la rinuncia sia comunicata trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione.

Art. 11 – Risoluzione per inadempimento e revoca totale

Il Beneficiario decade dal beneficio, con conseguente **risoluzione del contratto per inadempimento e revoca totale** del finanziamento concesso, nei seguenti casi:

1. esito negativo, anche di uno, dei controlli di cui al paragrafo 8.1 del bando;
2. rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. n.445/2000, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
3. accertata indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave con provvedimento giudiziale. In questo caso, ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. 123/1998, con la revoca del contributo è disposta la restituzione delle somme erogate e l'applicazione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto indebitamente fruito;
4. mancato raggiungimento del limite minimo di investimento come previsto al paragrafo 3.2 del bando;
5. mancato rispetto da parte del beneficiario degli obblighi previsti dall'art.4, ad eccezione del mancato rispetto delle scadenze del piano di rientro;
6. rinuncia di cui all'art. 10.

La revoca totale, tranne nel caso della rinuncia di cui all'art. 10, configura in ogni caso un inadempimento da parte del beneficiario.

La Regione, quindi, procede alla risoluzione del Contratto, in relazione all'agevolazione per la quale si configura l'inadempimento, previo accertamento dell'inadempimento stesso attraverso un contraddittorio con il beneficiario ai sensi della L. n.241/1990, e alla conseguente revoca del finanziamento concesso secondo le modalità indicate nel Bando.

E' invece motivo di **revoca del beneficio del termine** il mancato rispetto delle scadenze del piano di rientro di cui all'articolo 15.

La revoca costituisce in capo alla Regione Toscana il diritto ad esigere immediato pagamento, totale o parziale, dell'aiuto concesso e a disporre, con le modalità indicate nel paragrafo 8.3. del bando, il recupero delle eventuali somme ottenute a seguito della concessione e non dovute.

Art. 12 - Diforme e/o parziale realizzazione del progetto e revoca parziale

Costituiscono diforme e/o parziale realizzazione del progetto:

- la non completa realizzazione del progetto/investimento e/o non corretta parziale rendicontazione finale del progetto;
- la rideterminazione del contributo/finanziamento per irregolarità riscontrate a seguito di controlli a qualsiasi titolo effettuati, per le quali non si procede a revoca totale;

Nei casi di cui al comma precedente la Regione Toscana, previo contraddittorio con il Beneficiario, procederà alla **revoca parziale** dell'agevolazione.

Con il provvedimento di revoca parziale è disposta la restituzione delle somme erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) di volta in volta vigente.

Art. 13 - Sospensione dell'erogazione del finanziamento

Ai sensi dell'art. 9 bis L.R. 35/2000 è sospesa l'erogazione del saldo dell'agevolazione concessa in caso di adozione da parte delle autorità competenti dei provvedimenti di sospensione o d'interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

Ogni erogazione dell'agevolazione verrà comunque sospesa quando a carico dell'impresa (legale rappresentante) risultano procedimenti penali in corso o quando risultano provvedimenti di condanna non ancora definitivi per le seguenti fattispecie di reato in materia di sfruttamento del lavoro (c.d. caporalato):

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art 589 e 590 c.è. art 25 septies del DLgs 231/2001)
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del DLgs 81/2008)
- reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art 603 bis c.p.)
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (DLgs 24/2014 e DLgs 345/1999)
- reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (DLgs 463/1983; omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art 37 L. 689/1981).

Art. 14 - Sanzioni e Rimborsi a carico del Beneficiario

Nel caso sia accertata, con provvedimento giudiziale, l'indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave, in sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.123.

Il Beneficiario, oggetto di procedimenti di revoca totale o parziale (in caso di realizzazione parziale e difforme da quella autorizzata), nonché, in caso di aiuti rimborsabili, di procedimenti di revoca del beneficio del termine per mancato rispetto del piano di rientro, ai sensi dell'art. 4 bis, comma 8

bis della L.R. n. 35/2000 non può accedere a contributi per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di revoca.

Ai sensi dell'art. 9, comma *sexies*, L.R. n. 35/2000, il Beneficiario destinatario di un provvedimento di revoca totale del contributo successivamente all'adozione del provvedimento amministrativo di concessione, dovrà corrispondere alla Regione Toscana il rimborso di cui al paragrafo 8.5 del bando.

Tale rimborso è dovuto anche dall'impresa che rinuncia al contributo trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di assegnazione.

Art. 15 - Piano di rientro

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto il "Piano di rientro", che sarà definito successivamente alla conclusione del progetto, in relazione all'esatto ammontare del finanziamento erogato, calcolato sulla base del progetto effettivamente realizzato e correttamente rendicontato.

Il "Piano di rientro" è sottoscritto dalle parti successivamente alla firma del presente contratto e ne dovrà prevedere obbligatoriamente:

- a) importo complessivo finanziato;
- b) modalità di pagamento delle rate;
- c) durata del preammortamento (24 mesi), cui si aggiunge un periodo di preammortamento tecnico non superiore a 30 giorni;
- d) numero delle rate, scadenza e relativi importi;
- e) termine del piano di ammortamento.

Successivamente al preammortamento ha inizio il rimborso dell'aiuto erogato, mediante pagamento di rate trimestrali posticipate costanti nella misura indicata dal "Piano di rientro".

Nella fase di rimborso del finanziamento agevolato, il Beneficiario può presentare istanza, alternativamente, di rimodulazione del piano di ammortamento o di differimento del pagamento, con le modalità stabilite nella Delibera G.R. n.1246 del 22/12/2014 e s.m.i..

Il mancato pagamento alle scadenze indicate, anche di una sola rata, darà diritto alla Regione Toscana di richiedere al Beneficiario l'immediato pagamento di tutto il credito residuo, senza necessità, per la medesima, di provvedere alla costituzione in mora, secondo quanto previsto dall'Ordinamento Contabile della Regione Toscana (D.P.G.R. 19/12/2001, n.61/R s.m.i.).

Entro 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza della rata insoluta il soggetto gestore provvederà ad inviare apposito "Sollecito di pagamento". Entro 30 (trenta) giorni da tale richiesta il beneficiario dovrà provvedere al pagamento. In alternativa, il beneficiario potrà avvalersi della rimodulazione del piano di ammortamento o del differimento del pagamento di cui alla citata Delibera G.R. n.1246/2014 e s.m.i.. Qualora, entro i termini indicati, il beneficiario non abbia effettuato alcuna richiesta o, in alternativa, non abbia provveduto al pagamento, il soggetto gestore procederà al trasferimento della pratica alla Regione Toscana la quale disporrà la revoca del beneficio del termine del finanziamento, con conseguente richiesta del pagamento dell'intero debito residuo, oltre

a interessi calcolati dalla data di scadenza della prima rata non pagata e fino alla data di predisposizione del decreto di revoca del beneficio del termine, al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) di volta in volta vigente.

E' facoltà del Beneficiario rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, l'aiuto rimborsabile concesso.

Qualora il versamento anticipato non estingua completamente il debito residuo, le somme verranno imputate:

- a. quale rimborso delle rate con scadenza più prossima;
- b. quale rimborso delle rate con scadenza più remota;
- c. quale rimborso proporzionale di tutte le rate a scadenza.

La scelta del modo in cui imputare il rimborso anticipato è a discrezione del Beneficiario, che dovrà indicarlo al momento della richiesta scritta di rimborso anticipato. In mancanza di tali indicazioni sarà il soggetto gestore ad effettuare tale scelta. In ogni caso il soggetto gestore provvederà a rimettere al Beneficiario un nuovo piano di rientro.

In caso di rata scaduta e non pagata, parte del versamento anticipato verrà imputata d'ufficio, a cura del soggetto gestore, quale eventuale rimborso della rata scaduta e non pagata.

Art. 16 - Segnalazione centrale rischi

Il soggetto gestore tratterà i dati relativi al finanziamento nel rispetto degli adempimenti disposti dalle autorità ed organi di vigilanza del sistema bancario e finanziario con particolare riferimento agli obblighi di partecipazione al servizio di centralizzazione dei rischi (Centrale dei rischi – Banca d'Italia e Crif).

Art. 17 - Trattamento dei dati personali

I dati forniti alla Regione Toscana saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente Contratto e per scopi istituzionali e saranno trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei richiedenti il finanziamento, in conformità al D. Lgs. 30/06/2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Ai sensi dell'art.13 del citato D. Lgs. si forniscono le seguenti informazioni:

- i dati forniti sono trattati dalla Regione Toscana per le finalità previste dal presente Contratto, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
- il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata assegnazione del contributo;
- la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici, telematici e manuali;
- i dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese dal Beneficiario ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L.241/1990;
- i dati saranno trattati secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, e sul sito internet della Regione

Toscana, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative;

- titolare del trattamento è la Regione Toscana, Giunta Regionale;
- il responsabile interno del trattamento dei dati per la Regione Toscana è la Dott.ssa Simonetta Baldi Responsabile pro tempore del Settore Politiche Orizzontali di Sostegno alle Imprese della Direzione Attività produttive;
- i responsabili esterni del trattamento per ciascun ambito di competenza sono:

I Responsabili esterni del trattamento per ciascun ambito di competenza sono:

- per Fidi Toscana S.p.A. il Direttore generale pro-tempore;
- per Artigiancredito Toscano S.C. il Sig. Francesco Mega e Sig. Fabrizio Caldiero;
- per Artigiancassa S.p.A il Sig. Antonio Tirelli.

L'interessato per l'esercizio dei suoi diritti potrà fare una specifica richiesta ai seguenti recapiti:

1. Fidi Toscana S.p.A. Tel. 055/23841, fax. 055/212805, e-mail: privacy@fiditoscana.it, reclami@fiditoscana.it.
2. Artigiancredito Toscano S.C. Tel. 055/737841, fax: 055/7378400 e-mail: servizioreclami@artigiancreditoscano.it,
3. Artigiancassa S.p.A. Tel. 06/58451, Fax 06/5899672, e-mail: privacy@artigiancassa.it, reclami@artigiancassa.it.

In ogni momento l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti dei titolari del trattamento, ai sensi dell'art. 7 D. Lgs.196/2003, rivolgendosi all'indirizzo di posta elettronica simonetta.baldi@regione.toscana.it

Art. 18 - Registrazione e oneri fiscali

Il presente Contratto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, II comma, del D.P.R. n.634 del 26/10/1972, a cura e spese della parte richiedente.

Ogni altra spesa relativa al presente Contratto, in qualunque tempo e a qualsiasi titolo accertate, è a carico del Beneficiario.

Art. 19 - Foro competente

Per qualsiasi controversia derivante o connessa al presente Contratto, ove la Regione Toscana sia attore o convenuto, è competente il Foro di Firenze, con espressa rinuncia a qualsiasi altro.

Art. 20 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, si richiamano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

Art. 21 - Firma digitale

Il presente Contratto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale.

Il Contratto è efficace con la sottoscrizione della Regione Toscana.

Il Contratto, sottoscritto dalle parti, è caricato sul sistema gestionale della Regione Toscana/Soggetto Gestore.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO**REGIONE TOSCANA**

Il Dirigente – Dott.sa Simonetta Baldi

IL BENEFICIARIO

Il Legale rappresentante

Il/I sottoscritto/i _____, nella qualità di legale/i rappresentante/i pro tempore della società _____, o da egli/essi delegato/i, dichiara/no di aver preso conoscenza e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e ss C.C., gli articoli 2, 4, 11, 12,13, 15 e 19 del presente contratto.

IL BENEFICIARIO

Il Legale rappresentante

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it.**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384611-4631